



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 173 Del 01/06/2018

N. 120 DEL 01/06/2018	Oggetto: Servizio di gestione e apertura della Biblioteca Comunale di Boroneddu e attività connesse per il triennio 2018/2020 - Determina a contrarre e terzo avvio della procedura ad evidenza pubblica. CIG: Z20231B359
--	--

L'anno il giorno uno del mese giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", ed in particolare:

- L'art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza professionale;
- L'art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione amministrativa;
- L'art. 182, in materia di impegno della spesa;
- L'art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'atto;

VISTO il D.lgs. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede:

- Una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione fra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- Il principio di competenza finanziaria potenziata che statuisce che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili

quando l'obbligazione è perfezionata con l'imputazione all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 2 del 02/01/2018, con il quale si provvede alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;

VISTA la propria Determinazione n. 218 del 24/11/2017, avente ad oggetto "Artt. 4 ss della L. 241/1990 – Nomina del Responsabile del Procedimento", con la quale si è provveduto a nomina la Dott.ssa Loi Federica, dipendente di ruolo presso il Comune di Boroneddu, Categoria Giuridica C, posizione economica C1, Profilo professionale "Istruttore Amministrativo – Contabile", ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 responsabile del procedimento, fra l'altro, per tutte le mansioni afferenti il Servizio di Segreteria e Affari Generali;

DATO ATTO che, sulla base del suddetto provvedimento di nomina, resta in capo alla sottoscritta la competenza in merito all'adozione del provvedimento finale;

PRESO ATTO dell'istruttoria compiuta dalla suddetta dipendente, in qualità di Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07/11/2008 il Comune di Boroneddu ha aderito al Sistema Bibliotecario "Città del Territorio", con ente capofila il Comune di Norbello;
- Tale Sistema Bibliotecario prevede che la fruizione dei libri e il sistema di catalogazione e prestito sia unico per tutti i Comuni aderenti, mentre per quanto concerne la gestione associata del personale è riservata esclusivamente al gruppo dei comuni del progetto iniziale che risale al 2001, in quanto le spese del personale sono state storicizzate;
- Il Comune di Boroneddu, non facendo parte del gruppo iniziale, deve provvedere in via autonoma, all'affidamento del servizio in oggetto;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 246 del 20.12.2017, avente ad oggetto "Servizio di gestione e apertura della Biblioteca Comunale di Boroneddu e attività connesse – Determina a contrarre e avvio della procedura ad evidenza pubblica", si è provveduto ad avviare la procedura ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con affidamento diretto all'operatore economico uscente per un periodo complessivo di 4 mesi con decorrenza dal 01.01.2018 al 30.04.2018;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 252 del 29.12.2017, avente ad oggetto "Servizio di gestione e apertura della Biblioteca Comunale di Boroneddu e attività connesse – Affidamento diretto all'operatore economico uscente e impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad affidare direttamente il servizio in oggetto all'operatore economico uscente denominato Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale avente sede legale in Cagliari, Via Dante n. 37, P.IVA 03151170929 per un periodo di n. 4 mesi con decorrenza dal 01.01.2018 al 30.04.2018 per un importo complessivo pari a €. 4.981,20 IVA al 22% compresa;

- Il Servizio di gestione della biblioteca di cui al punto precedente risulta essere sospeso a far data dal 30.04.2018;
- Sulla base di quanto sopra espresso, occorre provvedere all'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico affidatario del servizio in oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 10.04.2018, avente ad oggetto "Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale per l'affidamento del Servizio di gestione e apertura della Biblioteca Comunale di Boroneddu e attività connesse", con la quale si attribuiva un budget pari a €. 43.000,00 IVA compresa e si davano i seguenti indirizzi in merito:

- 1) Garantire che lo svolgimento del servizio assicuri il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
 - Apertura al pubblico per almeno 12 ore settimanali, mediante personale qualificato alla gestione delle biblioteche con almeno 5 anni di esperienza;
 - Collaborazione per l'organizzazione di eventi culturali e simili, promossi dal Comune;
 - Inserimento lavorativo nel servizio di almeno n. 1 persona svantaggiata, segnalata dal Servizio Sociale del Comune, e garantirne il tutoraggio e l'affiancamento;
 - Garantire l'organizzazione di almeno quattro eventi annuali relativi a incontri, manifestazioni e laboratori rivolti agli utenti della biblioteca;
 - Garantire l'organizzazione di almeno quattro incontri annuali per attività di animazione socio/culturale rivolte ai minori;
 - Garantire lo svolgimento del servizio di ludoteca a favore di bambini, residenti e non, di varie fasce d'età;

CONSIDERATO che, alla luce degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, con la Deliberazione sopra richiamata, è volontà di questa Amministrazione garantire l'erogazione di un servizio di gestione che comprenda non solo l'apertura della Biblioteca, tramite personale qualificato e idoneo al servizio prestito libri, ma anche tutta una serie di attività connesse che consentano alla piccola comunità di Boroneddu di usufruire di un servizio più ampio così come sotto specificato:

- Servizio di aggregazione sociale che consiste nell'organizzazione di incontri, manifestazioni e laboratori per tutti i suoi utenti, allo scopo di promuovere e valorizzare la cultura e l'identità nazionale, nonché le tradizioni locali;
- Servizio di ludoteca che comprende l'accoglienza di bambini di varie fasce d'età, residenti e non, per lo svolgimento di attività ludico – culturali di vario tipo;
- Servizio di inserimento socio – lavorativo, tutoraggio e affiancamento di una persona svantaggiata, ai sensi dell'art. 112, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

DATO ATTO che sulla base delle sopra evidenziate motivazioni, il servizio di gestione della biblioteca poiché comprensivo di diverse attività connesse, tra cui quella inerente l'inserimento socio – lavorativo di una persona svantaggiata, richiede una specializzazione professionale che solo determinati operatori economici sono in grado di garantire;

RICHIAMATO, a tal proposito, l'art. 112, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che al comma 1 prevede "Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati";

DATO ATTO, pertanto, che questa Stazione Appaltante ha intenzione di avvalersi di tale diritto, riservando la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica alle sole Cooperative Sociali di B di cui alla L. 381/1991, art. 1, comma 1, lett. b);

VISTI:

- L'art. 5, c.1 della L. 381/1991, così come modificato dalla L. 23.12.2014 n. 190 il quale testualmente dispone che "gli enti pubblici [...] anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, c.1 lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli Stati Membri dell'Unione Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1". Le convenzioni in parola sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza";
- La L.R. 16 del 22/04/1997 – Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, istitutiva dell'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1 della L. 381/1991;
- La Determinazione dell'ANAC n. 3 del 01/08/2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012) concernente le linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. 381/1991;
- La Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 avente ai oggetto "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", la quale al punto 8 tratta nello specifico gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali;
- La Circolare n. prot. 1800 del 22.01.2016 dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Direzione Generale – Servizio della Coesione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna relativo "art. 5, comma 4, L.r. 22 aprile 1997, n. 16 – Cooperative sociali di tipo B – criteri di calcolo della percentuale minima del 30% dei lavoratori svantaggiati necessaria per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali – nota esplicativa";

CONSIDERATO, pertanto, che:

- sulla base della normativa sopra richiamata, delle soft law elaborate dall'ANAC e della consolidata giurisprudenza amministrativa in merito, non può ammettersi che l'utilizzo dello strumento convenzionale si traduca in una deroga totale al principio di concorrenzialità, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio e, conseguentemente, la stipula della convenzione ex art. 5, c. 1 della L. 381/1991 deve essere preceduta da adeguata procedura ad evidenza pubblica;
- il punto 8.4 della Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 avente ai oggetto "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", in particolare, sottolinea che "la scelta di avvalersi del modulo convenzionale costituisce frutto di una valutazione discrezionale, che, come tale, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano. In particolare il criterio dell'adeguatezza, che sorregge ed orienta l'azione della pubblica amministrazione, richiede che vengano esplicitate le finalità di ordine sociale che si intende raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati";

DATO ATTO che, alla luce di quanto espresso la stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 5, c. 1 della L. 381/1991 ss.mm.ii., sarà preceduta da adeguata procedura ad evidenza pubblica e che il presente provvedimento ne dà avvio;

RICHIAMATATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

- la propria precedente Determinazione n. 74 del 10/04/2018, avente ad oggetto “Servizio di gestione della Biblioteca Comunale e attività connesse per il triennio 2018/2020 – Determina a contrarre e avvio della procedura ad evidenza pubblica”, con la quale si è provveduto ad avviare una prima gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite la piattaforma del Sardegna CAT;
- la propria precedente Determinazione n. 76 del 11/04/2018, avente ad oggetto “Servizio di gestione della Biblioteca Comunale e attività connesse per il triennio 2018/2020 – Annullamento in autotutela della procedura in corso e riavvio della procedura”, con la quale si dà atto che per un mero errore materiale nella gestione della procedura telematica all’interno della piattaforma del Sardegna CAT, l’appalto non risultava essere correttamente pubblicato e, pertanto, sussisteva la necessità di procedere al contestuale annullamento della procedura in corso e un nuovo avvio della stessa;

DATO ATTO, inoltre, che:

- la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 13:00 del 28/04/2018 e che entro il suddetto termine non sono pervenute offerte;
- con propria Determinazione n. 93 del 02/05/2018, avente ad oggetto “Servizio di gestione e apertura della Biblioteca Comunale e attività connesse per il triennio 2018/2020 – Presa d’atto gara deserta”, si è provveduto, alla luce di quanto sopra, a dichiarare deserta la gara d’appalto *de quo*;
- con propria Determinazione n. 98 del 08/05/2018, avente ad oggetto “Servizio di gestione e apertura della Biblioteca Comunale e attività connesse per il triennio 2018/2020 – Determina a contrarre e nuovo avvio della procedura ad evidenza pubblica”, si provveduto ad un nuovo avvio della suddetta gara;
- la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 13:00 del 18/05/2018 e che entro il suddetto termine non sono pervenute offerte;
- con propria Determinazione n. 109 del 21/05/2018, avente ad oggetto “Servizio di gestione e apertura della Biblioteca Comunale e attività connesse per il triennio 2018/2020 – Presa d’atto gara deserta”, si è provveduto, alla luce di quanto sopra, a dichiarare deserta la gara d’appalto *de quo*;

CONSIDERATO, pertanto, necessario e opportuno procedere ad indire una nuova gara d’appalto, al fine di perseguire l’interesse pubblico consistente nell’individuazione di un operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto;

VISTI l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e il punto 4.1.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016, il cui combinato disposto prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento, indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. 267/2000, l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e il punto 4.1.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016:

- il fine che l'amministrazione intende perseguire consiste nell'affidamento del Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale di Boroneddu e attività connesse;
- il contratto sarà stipulato in forma scritta e avrà per oggetto il servizio di cui al punto precedente;
- il contraente sarà individuato a seguito di espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che si svolgerà all'interno della piattaforma telematica del Cat – Sardegna; la partecipazione alla presente procedura è riservata alle sole Cooperative Sociali di tipo B, così come definite dall'art. 5, comma 1 della L. 381/1991, al fine di garantire l'inserimento socio lavorativo di una persona svantaggiata;

VISTO il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed in particolare:

- l'art. 60, comma 1 che statuisce "Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa";

- l'art. 60, comma 2 bis che dispone "Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerta per via elettronica";

- l'art. 60, comma 3 che dispone "Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, se per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati";

- l'art. 36, comma 9 primo periodo che testualmente statuisce "In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. [...]";

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 79 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che precisa:

"1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli [articoli 60, 61, 62, 64 e 65](#). 2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli [articoli 60, 61, 62, 64 e 65](#), sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. 3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli [articoli 60, comma 3, e 61, comma 6](#), il termine è di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. 4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. 5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze. 5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'[articolo 52](#), ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 30](#), anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga

dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'[articolo 74, comma 1](#), nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'[articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante codice dell'amministrazione digitale.”;

CONSIDERATO, pertanto, che in base ai principi di cui all'art. 79 sopra riportato e alle disposizioni di cui all'art. 60 e dell'art. 36, comma 9 del nuovo codice degli appalti, questa Amministrazione intende avvalersi della possibilità di ridurre i termini per la ricezione delle offerte a n. 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando allegato per le seguenti motivazioni che sorreggono l'urgenza a provvedere:

- a) la prima e la seconda procedura di gara aperta, avviata con determinazioni n. 74/2018 e 76/2018 e 98/2018 sono andate deserte;
- b) il servizio, alla data odierna, risulta essere sospeso, in quanto il precedente affidamento è scaduto a far data dal 30/04/2018;
- c) è opportuno procedere con urgenza e in maniera celere all'individuazione di un nuovo operatore economico, in quanto la sospensione del suddetto servizio comporta un notevole disagio per la piccola realtà di Boroneddu, la quale frequenta con costanza la Biblioteca;
- d) al fine di garantire la maggiore trasparenza e pubblicità possibile, questa Amministrazione intende bandire una nuova procedura aperta ex artt. 60 e ss del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a tutela dei principi di concorrenza e di pari opportunità;

DATO ATTO che la presente procedura ad evidenza pubblica è relativa all'affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale e attività connesse per il triennio 2018/2020 decorrente dalla data di aggiudicazione presumibilmente dal 27.06.2018 e che l'importo previsto, posto a base d'asta, è pari a complessivi €. 35.245,90 oltre l'IVA come per legge;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, che testualmente dispone che “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, di contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 [...]” e dato atto che questa Amministrazione intende avvalersi della possibilità di usufruire della clausola sociale al fine di garantire la stabilità occupazionale della professionalità acquisita;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 36, c. 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che dispone “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, c. 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applica le disposizioni di cui all'art. 50”;
- l'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in merito all'applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione;

- l'art. 34 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in merito all'applicazione dei principi di sostenibilità energetica e ambientale;
- l'art. 42 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in merito all'applicazione dei principi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;
- l'art. 37, c. 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, che statuisce "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza [...]";
- la Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi della normativa vigente;
- il punto 8.5 della Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 avente ai oggetto "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", il quale, in merito al criterio da utilizzare per la valutazione delle offerte in caso di affidamento ai sensi dell'art. 5, c. 1 della L. 381/1991, sottolinea "L'unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza. Si ritiene, infatti, che il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate debba essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico. Tale programma, inoltre, deve essere coerente e compatibile con la durata dell'affidamento previsto dalla stazione appaltante, per evitare rinnovi o proroghe non giustificati";
- l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in merito all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere nel merito, dando avvio alla presente procedura ad evidenza pubblica, che sarà espletata ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con ricorso alla centrale di committenza del Sardegna CAT, dando atto, tra l'altro, che la partecipazione alla presente procedura è riservata alle sole Cooperative Sociali di tipo B, così come definite dall'art. 5, comma 1 della L. 381/1991, al fine di garantire l'inserimento socio lavorativo di una persona svantaggiata;

VISTI

- Il D.lgs. 267/2000;
- la L.381/1991 ss.mm.ii.;
- L.R. 16 del 22.04.1997;
- Il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Per le causali sopra espresse:

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- 2) DI STABILIRE** che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. 267/2000, l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e il punto 4.1.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016:
 - il fine che l'amministrazione intende perseguire consiste nell'affidamento del Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale di Boroneddu e attività connesse;
 - il contratto sarà stipulato in forma scritta e avrà per oggetto il servizio di cui al punto precedente;
 - il contraente sarà individuato a seguito di espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che si svolgerà all'interno della piattaforma telematica del Cat – Sardegna; la partecipazione alla presente procedura è riservata alle sole Cooperative Sociali di tipo B, così come definite dall'art. 5, comma 1 della L. 381/1991, al fine di garantire l'inserimento socio lavorativo di una persona svantaggiata;
- 3) DI AVVIARE** la presente procedura ad evidenza pubblica, che sarà espletata ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con ricorso alla centrale di committenza del Sardegna CAT, dando atto, fra l'altro, che la partecipazione alla presente procedura è riservata alle sole Cooperative Sociali di tipo B, così come definite dall'art. 5, comma 1 della L. 381/1991, al fine di garantire l'inserimento socio lavorativo di una persona svantaggiata;
- 4) DI APPROVARE** gli allegati alla presente provvedimento come di seguito elencati:
 - Bando (All.A);
 - Capitolato speciale d'appalto (All.B);
 - Disciplinare (All.C);
 - Istanza di partecipazione (All.D);
 - Modulo per la presentazione dell'offerta (All.E);
 - Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (All.F);
- 5) DI DARE ATTO** che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale si provvederà alla formalizzazione dell'impegno di spesa sulla base dell'importo derivante dal ribasso offerto e, pertanto, si procede alla prenotazione dell'impegno per la somma complessiva pari a €. 43.000,00, di cui €. 35.245,90 per il servizio e posti a base d'asta e €. 7.745,10 per l'Iva come per legge, con imputazione ai capitoli di Bilancio così come di seguito indicato:
 - Per €. 11.000,00 IVA compresa sul Capitolo 10510305.1, Missione 5 Programma 2 del Bilancio di Previsione 2018, per n. 8 mesi dell'annualità 2018;
 - Per €. 16.000,00 IVA compresa su adeguato capitolo del Bilancio di Previsione 2019, per l'annualità 2019;
 - Per €. 16.000,00 IVA compresa su adeguato capitolo del Bilancio 2020, per l'annualità 2020;
- 6) DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 7) **DI TRASMETTERE** in data odierna, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 9) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente provvedimento e dei relativi allegati all'albo pretorio del Comune di Boroneddu, sul suo Sito Istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" > "Bandi e Gare", in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Federica Loi

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal
01/06/2018 al 16/06/2018 .

La presente è copia conforme all'originale